

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUTTI e ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006 (*)

Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n.196, in materia
di promozione dell'occupazione

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende attuare uno snellimento delle procedure richieste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nota come «pacchetto Treu», per facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Come è noto, la finalità della normativa citata era proprio quella di consentire una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, anche attraverso la previsione di prestazioni di lavoro temporaneo. Sennonché, ferma restando la bontà dell'iniziativa, soprattutto per avere finalmente abolito il divieto delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il lavoro cosiddetto «interinale» in essa previsto è rimasto soggetto a innumerevoli vincoli e regole, che di fatto lo rendono di difficile attuazione.

Con l'intenzione, dunque, di snellire il più possibile le procedure di «incontro» tra domanda e offerta di lavoro, con l'articolo 1, commi 1 e 3, della presente proposta di legge si è capovolta la logica di accesso al contratto di lavoro interinale, sottraendolo alle previsioni specifiche individuate dalla legge n. 196 del 1997 e rendendolo sostanzialmente libero, con la sola eccezione dei divieti esplicitamente individuati.

Il comma 2 dell'articolo 1, invece, modifica la legge n. 196 del 1997 nella parte in cui limita l'applicazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel settore agricolo, privilegiando le attività rivolte allo svi-

luppo dell'agricoltura biologica. Se infatti è già riduttivo il fatto che questi contratti siano adottabili, nel settore agricolo, solo in via sperimentale, la previsione del privilegio delle attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica è ancor più limitativo.

Viene poi anticipato, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, il termine in cui le imprese possono iniziare la loro attività purché abbiano versato un deposito cauzionale di importo non inferiore ad euro 110.000; importo che dopo il terzo anno di attività deve essere commisurato al 10 per cento del fatturato, a garanzia dei crediti dei lavoratori.

Viene inoltre modificato l'articolo 5 della legge n. 196 del 1997, che prevede il passaggio delle risorse destinate alla formazione professionale attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevedendo piuttosto l'obbligo, a carico delle imprese fornitrici, di iscrivere i lavoratori a corsi di formazione professionale per un minimo di ore pari al 2 per cento delle ore lavorative.

I rimanenti articoli contengono infine le necessarie modifiche alla legge n. 196 del 1997 per coordinarla con le novità introdotte dalla presente proposta, che si auspica venga approvata in tempi brevi, al fine di dare un po' di respiro alle centinaia di migliaia di disoccupati che non chiedono altro che di potersi guadagnare da vivere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere sempre concluso, tranne che nei seguenti casi:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

2. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono introdotti in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati».

3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La società che intenda richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo deve presentare alla direzione regionale del lavoro competente un'apposita domanda redatta secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nonché un documento che certifichi il deposito di una cauzione di importo minimo di 110.000 euro sotto forma di fideiussione prestata da un istituto bancario od assicurativo».

2. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera a), le parole: «l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di un capitale versato di 110.000 euro, che dall'inizio del terzo anno di attività deve essere incrementato di un minimo del 10 per cento del fatturato dell'anno precedente, fino al

raggiungimento del valore minimo di 250.000 euro».

3. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera *b*), le parole da: «nonché» fino a «regioni» sono soppresse.

4. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera *c*), le parole: «deposito cauzionale di lire 700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria di 110.000 euro» e le parole: «in luogo della cauzione» sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n.196, è abrogato.

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo*). - 1. È obbligo delle imprese fornitrici far frequentare ai prestatori di lavoro temporaneo assunti con il contratto di cui all'articolo 3 corsi di formazione professionale presso le strutture di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un periodo minimo pari al 2 per cento delle ore lavorative.

2. Qualora le imprese fornitrici non adempiano all'obbligo di cui al comma 1, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale al numero delle ore di mancata frequenza dei corsi professionali.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un membro in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei

lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un membro delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai prestatori di lavoro temporaneo sono estese le garanzie del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, e successive modificazioni».

Art. 5.

1. All'articolo 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 6.

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, è annessa la tabella A allegata alla presente legge.

ALLEGATO

« TABELLA A.
(articolo 2)RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEOSpett.le
Direzione regionale del lavoro di

.....

La sottoscritta

Ragione sociale (1)
.....
Sede legale
Sede operativa
Telefono Telefax
Partita IVA Capitale sociale
Iscrizione CCIAA di N. dal
Legali rappresentanti e loro qualifica (2)
.....
.....
.....
.....

richiede l'autorizzazione a svolgere l'attività di «agenzia di lavoro temporaneo» ed in proposito allega:

a) certificato della CCIAA;

b) copia fidejussione di euro 110.000 (euro centodiecimila) prestata da in data, a favore dell'ispettorato regionale del lavoro di a titolo di cauzione;

(1) Articolo 2, comma 2, lettera a): la società deve essere costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa a responsabilità limitata italiana o di altro Stato membro della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione sociale le parole: «agenzia di lavoro temporaneo» e deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato italiano.

(2) Articolo 2, comma 2, lettera d): gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti muniti di rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

c) certificato penale degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza della scrivente:

- Signor
 certificato penale rilasciato il da
- Signor
 certificato penale rilasciato il da
- Signor
 certificato penale rilasciato il da

La sottoscritta, ottenuta l'autorizzazione, si impegna a:

- 1) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali e delle succursali, la cessazione dell'attività;
- 2) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa richieste;
- 3) inviare all'ispettorato regionale del lavoro un rapporto annuale, mediante apposito modulo, sul numero dei lavoratori, sulla durata dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori sono adibiti;
- 4) adeguare, trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione, il valore della fidejussione al 15 per cento (quindici per cento) del volume d'affari della società riferito all'anno solare precedente, sino all'importo massimo di un miliardo.

In fede.

Data Timbro e firma

La direzione regionale del lavoro di
 ai sensi dell'articolo 1, vista la presente richiesta ed i relativi allegati,
 rilascia:

AUTORIZZAZIONE

ad esercitare l'attività di « agenzia di lavoro temporaneo » alla società:
 Ragione sociale
 Indirizzo

a decorrere dal

Il Capo della direzione
 regionale del lavoro

Data »